
**Contratti bancari – nullità contratto a monte – nullità contratto a valle
– soggetti diversi – collegamento negoziale – dimostrazione –
necessità**

Per affermare la nullità derivata di un contratto a valle rispetto a quella dichiarata del contratto a monte (tra soggetti diversi), salva la prova della illiceità e contrarietà a norma imperativa della convenzione, è necessario dimostrare un nesso di dipendenza delle fideiussioni con la deliberazione dell'ABI ovvero un collegamento negoziale nel suo significato tecnico.

Tribunale di Rieti, sentenza del 8.6.2019

...omissis...

Si è costituita in giudizio C. s.p.a, deducendo:

- il mancato superamento del tasso soglia di usura tanto con riferimento ai contratti di conto corrente quanto in relazione al contratto di finanziamento;
- l'insussistenza del dedotto anatocismo;
- l'insussistenza dei presupposti per la condanna della banca al risarcimento del danno richiesto da controparte.

Ha concluso, pertanto, chiedendo il rigetto delle domande di parte attrice.

La causa, istruita con produzioni documentali e CTU contabile, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 5.4.2019, prima udienza tenuta davanti a questo giudice, sulle conclusioni rassegnate dalle parti.

Devono essere rigettate le domande di parte attrice svolte con riferimento ai contratti di conto corrente nn. (...) e (...).

Con riferimento a tali rapporti contrattuali, infatti, parte attrice si è limitata a dedurre la sussistenza di un credito del cliente verso la banca di Euro 13.889,85 (in relazione al rapporto (...)) e di Euro 7.192,81 (in relazione al rapporto (...)) per usura e di Euro

480,00 (in relazione al rapporto (...)) e di Euro 309,32 (in relazione al rapporto (...)) per anatocismo, senza alcuna indicazione dei criteri seguiti per addivenire all'individuazione delle cifre sopra indicate. Invero, parte attrice, oltre a non aver dato conto negli atti processuali dei criteri di calcolo e dei principi di diritto applicati per la determinazione di tali importi, non ha neppure provveduto al deposito di una CTP dalla quale potesse evincersi l'applicazione di tali criteri e principi, essendosi limitata a produrre due "estratti peritali" (cfr. allegati 7 e 8 all'atto di citazione) recanti l'indicazione degli importi asseritamente dovuti a titolo di interessi usurari o anatocistici senza alcuna spiegazione in ordine al procedimento seguito per la determinazione degli stessi.

Alla luce della genericità delle affermazioni svolte da parte attrice in ordine a tali rapporti di conto corrente deve ritenersi non solo che la stessa non abbia fornito la prova delle proprie affermazioni, ma non abbia neppure adeguatamente allegato in cosa sia consistita l'indebita applicazione da parte della banca convenuta delle somme sopra riportate, ossia da quali violazioni della disciplina legislativa o contrattuale sia derivato il carattere indebito degli importi richiesti dalla banca.

Da tali considerazioni deriva il rigetto delle domande svolte da parte attrice in relazione ai sopra indicati rapporti di conto corrente.

Deve, inoltre, essere rigettata la domanda di parte attrice volta all'accertamento dell'applicazione, da parte della banca convenuta, di interessi usurari in relazione al contratto di mutuo.

In ordine a tale contratto, infatti, la relazione di CTU - le cui risultanze sono da ritenersi condivisibili in quanto derivanti dall'applicazione di una corretta metodologia di calcolo, della quale il CTU ha fornito ampia spiegazione nella relazione - ha chiarito, in relazione agli interessi corrispettivi, che "il finanziamento, considerate le classificazioni delle operazioni omogenee del D.M. 25 settembre 2012 i Decreti Ministeriali, tenuto conto delle caratteristiche dell'operazione, rientra nella categoria delle operazioni "altri finanziamenti alle famiglie ed alle imprese" per le quali il D.M. del 24 giugno 2013, in vigore per il trimestre dal 01/07/2013 fino al 30/09/2013, prevede un TEGM del 10,47 % da cui deriva un Tasso Soglia del 17,0875%. Applicando al finanziamento l'algoritmo per il calcolo del TEG, è stato calcolato il tasso effettivo globale del rapporto finanziario che è risultato essere, al momento della sottoscrizione pari a 14,0480% (all. 4 TEG Contrattuale). Confrontato il TEG del finanziamento al momento della sottoscrizione, (pari a 14,0480%) con il Tasso Soglia di quel momento, pari a 17,0875%, il TEG del finanziamento risulta essere inferiore. TEG del finanziamento (14,0480 %) Tasso Soglia (17,0875 %) Ne deriva che il finanziamento non risulta essere usurario ..." e, in relazione agli interessi moratori, che "le condizioni contrattuali del mutuo prevedono: • Tasso Annuo Nominale (TAN) variabile applicato al finanziamento pari a: 11,50 + Euribor 360 a 1 m • Tasso Nominale Annuo per gli Interessi di Mora: pari al TAN come sopra determinato + 2 punti percentuali. Entrambi i tassi singolarmente considerati, sia quello corrispettivo pari a 11,624%, che quello di mora pari a 13,624% al momento della sottoscrizione del contratto, erano inferiori al Tasso Soglia, che in quel momento era pari al 17,0875%." (cfr. pagg. 18 - 20).

Dalle valutazioni, ritenute condivisibili per le motivazioni sopra esposte, del CTU risulta conseguentemente insuperato il tasso soglia relativo al periodo di stipula del contratto. Con riferimento alle deduzioni di parte attrice in ordine alla necessità di procedere alla sommatoria del tasso di mora con il tasso corrispettivo deve osservarsi che la tesi della rilevanza, ai fini dell'usura, del tasso risultante dalla sommatoria del

tasso di interesse corrispettivo con quello moratorio è errata e smentita dalla costante giurisprudenza.

Come più volte ribadito dalla giurisprudenza di merito, infatti "nei contratti di mutuo, ai fini della verifica del rispetto della L. n. 108 del 1996, l'interesse di mora non va sommato a quello convenzionale, poiché, qualora il debitore divenga moroso, il tasso di interesse moratorio non si aggiunge agli interessi convenzionali, ma si sostituisce agli stessi: gli interessi convenzionali si applicano sul capitale a scadere, costituendo il corrispettivo del diritto del mutuatario di disporre della somma capitale in conformità al piano di rimborso graduale (artt. 821 e 1815 c.c.), mentre gli interessi di mora si applicano solamente sul debito scaduto (art. 1224 c.c.). L'eventuale caduta in mora del rapporto non comporterebbe comunque la somma dei due tipi di interesse, venendo gli interessi di mora ad applicarsi unicamente al capitale non ancora restituito e alla parte degli interessi convenzionali già scaduti e non pagati qualora gli stessi fossero imputati a capitale." (cfr. ex multis Tribunale di Roma, sentenza n. 17547 del 19/09/2018; Tribunale di Roma, sentenza n. 23742 del 10 dicembre 2018; Tribunale di Bergamo, sentenza n. 1975 del 01.10.2018).

Né, d'altra parte, può seriamente sostenersi che la celebre pronuncia della Cass. n. 350/2013 (spesso impropriamente citata a sostegno della tesi della sommatoria) abbia sancito la additività dei due tassi di interesse (quello moratorio e quello corrispettivo) ai fini del confronto con la soglia di usura; ciò in quanto "dall'interpretazione favorevole al cumulo dei due interessi deriverebbe una funzione abnorme, laddove, per l'ipotesi di inadempimento del contratto di mutuo e di mancato pagamento degli interessi corrispettivi, il tasso di mora, per non oltrepassare il tasso soglia dovrebbe essere contenuto nella differenza tra il tasso moratorio (calcolato come somma del corrispettivo e della maggiorazione per l'inadempimento) e il tasso corrispettivo, con evidente ed irrazionale contenuto premiale riconosciuto in favore del contraente mutuatario a fronte di un palese inadempimento del contratto" (cfr., ex multis, Trib. Napoli 18 aprile 2014, n. 5949; Trib. Padova 10 marzo 2015; Trib. Bari 10 settembre 2014; Trib. Cremona 30 ottobre 2014).

Procedere addizionando il tasso moratorio al tasso corrispettivo, e sottoponendo al vaglio del superamento del tasso soglia il dato derivante dalla detta somma aritmetica, significherebbe peraltro non cogliere la differente natura delle due previsioni pattizie, che restano autonome l'una dall'altra e solo occasionalmente interdipendenti.

Con riferimento alle deduzioni svolte da parte attrice in relazione all'asserito carattere anatocistico degli interessi applicati in virtù del contratto di finanziamento, in considerazione del fatto che lo stesso prevede un piano di ammortamento cd. "alla francese", deve osservarsi che tale metodo di ammortamento non comporta alcun fenomeno di capitalizzazione degli interessi, atteso che con esso gli interessi vengono calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi.

Come confermato dalla costante giurisprudenza di merito, infatti, "si deve escludere che l'opzione per l'ammortamento alla francese comporti per sé stessa l'applicazione di interessi anatocistici, perché gli interessi che vanno a comporre la rata da pagare sono calcolati sulla sola quota di capitale, e che il tasso effettivo sia indeterminato o rimesso all'arbitrio del mutuante. Infatti, anche nel metodo di capitalizzazione alla francese gli interessi vengono calcolati sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a ciascuna rata, sicché non vi è alcuna discordanza tra il tasso pattuito e quello applicato e non vi è alcuna applicazione di interessi su interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati

unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti" (cfr. Tribunale di Roma, 9 sezione, ordinanza 20.4.2015).

La doglianza relativa alla capitalizzazione degli interessi nel piano di ammortamento alla francese, infatti, "nasce da un equivoco nella scomposizione della struttura dei contratti di mutuo con ammortamento alla francese, in quanto tale sistema matematico di formazione delle rate risulta in verità predisposto in modo che in relazione a ciascuna rata la quota di interessi ivi inserita sia calcolata non sull'intero importo mutuato, bensì di volta in volta con riferimento alla quota capitale via via decrescente per effetto del pagamento delle rate precedenti, escludendosi in tal modo che, nelle pieghe della scomposizione in rate dell'importo da restituire, gli interessi di fatto vadano determinati almeno in parte su se stessi, producendo l'effetto anatocistico contestato" (cfr. Tribunale Milano, 29-01-2015).

Dalle superiori considerazioni discende il rigetto della domanda di parte attrice volta all'accertamento del carattere indebito delle somme richieste dalla banca in relazione al contratto di mutuo.

Con riferimento alle domande svolte da parte attrice in relazione al contratto di conto corrente n. (...) deve osservarsi quanto segue.

Il CTU, le cui valutazioni sono da ritenersi condivisibili per le motivazioni già esposte - ha accertato (cfr. pagg. 26 e 27 della relazione) il mancato superamento del tasso soglia di usura in relazione al contratto di conto corrente, in considerazione dell'intervenuta espunzione delle somme dovute a titolo di interessi anatocistici (di cui si dirà di seguito). A tali valutazioni del CTU, peraltro, deve aggiungersi che ciò che rileva ai fini

dell'accertamento dell'usura, anche con riferimento al contratto di conto corrente, è l'eventuale superamento del tasso soglia al momento in cui il contratto è stato stipulato, a nulla rilevando che tale superamento sia avvenuto successivamente. Tale principio, affermato dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza S.S.U.U. n. 24675 del 19.10.2017 in relazione al contratto di mutuo, deve ritenersi applicabile anche ai contratti di conto corrente, come chiarito da costante giurisprudenza (cfr., ex multis, Sentenza Tribunale di Roma, 26.01.2018, n.1846; Tribunale di Monza, 13 giugno 2018, n. 1678).

Da ciò deriva che, accertato da parte del CTU il mancato superamento del tasso soglia al momento della stipula del contratto, nessun rilievo presenta l'avvenuto superamento di tale soglia in alcuni dei semestri successivi (cfr. pagg. 25 e 26).

In relazione agli interessi anatocistici, invece, il CTU ne ha rilevato l'applicazione da parte della banca, applicazione da ritenersi illegittima, in quanto avvenuta in forza di contratto stipulato anteriormente alla data di entrata in vigore della Del.CICR del 9 febbraio 2000. Con riferimento al periodo successivo a tale data, peraltro, la banca convenuta non ha, entro i termini perentori di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., prodotto in giudizio documentazione dalla quale evincersi l'intervenuta acquisizione del consenso scritto dal cliente circa l'applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi (e a condizione che tale capitalizzazione avvenisse a condizione di reciprocità tra gli interessi attivi e passivi e con eguale periodicità per entrambe le categorie di interessi); conseguentemente, il CTU ha correttamente espunto gli interessi anatocistici addebitati lungo tutta la durata del rapporto, anche nel periodo successivo al 9.2.2000.

Il calcolo effettuato dal CTU soltanto sulla base degli estratti conto prodotti in giudizio (dal secondo trimestre del 2005 fino alla chiusura del conto corrente in data 21/10/2014) e a partire dalle risultanze del primo estratto conto risulta corretto sotto il profilo metodologico, avuto peraltro riguardo alla ripartizione dell'onere della prova, gravante sul correntista il quale voglia dimostrare il carattere indebito degli interessi applicati dalla banca.

Tale onere probatorio, d'altra parte, non può ritenersi soddisfatto per effetto della proposizione, da parte del cliente, dell'istanza ex art. 119 TUB alla banca effettuata in data 21.11.2014 (cfr. allegato alla seconda memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. di parte attrice), ossia pochi giorni prima dell'introduzione del presente giudizio, atteso che, per poter rilevare ai fini della concessione dell'ordine di esibizione di cui all'art. 210 c.p.c., e del conseguente adempimento dell'onere della prova gravante sul cliente/attore, la richiesta ex art. 119 TUB deve essere formulata anteriormente al termine di 90 giorni previsto dalla medesima disposizione per l'adempimento del relativo obbligo da parte della banca (cfr. Sentenza Tribunale di Roma, 20.11.2018, n.22943).

Dalle superiori considerazioni, e tenuto conto dell'accertamento da parte del CTU dell'avvenuta applicazione di interessi anatocistici da parte della banca, discende la rideterminazione del rapporto di dare e avere tra il cliente e la banca convenuta mediante l'accertamento del fatto che il saldo del conto corrente n. (...) ammonta ad Euro 26.094,48 a debito del correntista.

Con riferimento, infine, alla eccezione di nullità della fideiussione prestata da B.A., sollevata da parte attrice soltanto nella comparsa conclusionale sul presupposto della sua rilevabilità d'ufficio in ogni stato e grado del processo, la stessa deve essere rigettata.

Come recentemente chiarito dalla Corte di Cassazione, "il Provv. della B.I., n. B423 del 2 maggio 2005, ha vietato l'uso uniforme - non già occasionale - dello schema di fideiussione suggerito dall'ABI, pertanto, la dimostrazione del carattere appunto uniforme dell'applicazione delle clausole contestate, essendo elemento costitutivo del diritto vantato, deve essere provato dall'attore, secondo la regola generale dell'art. 2697 c.c. Per affermare la nullità derivata di un contratto a valle rispetto a quella dichiarata del contratto a monte (tra soggetti diversi), salva la prova della illiceità e contrarietà a norma imperativa della convenzione, è necessario dimostrare un nesso di dipendenza delle fideiussioni con la deliberazione dell'ABI ovvero un collegamento negoziale nel suo significato tecnico." (cfr. Corte di Cassazione, Ordinanza 28.11.2018, n. 30818).

Tale principio è stato peraltro ribadito dalla giurisprudenza di merito, la quale ha chiarito che "presupposto affinché possa configurarsi la nullità del contratto di fideiussione è che i contratti contenenti le clausole in oggetto costituiscano specifica applicazione a valle di quelle intese illecite concluse a monte capaci di ledere la normativa antitrust in materia di concorrenza sleale." (cfr. Tribunale di Trapani, Sentenza, 22.01.2019, n.77).

Alla luce dei principi sopra esposti in materia di onere della prova gravante sulla parte che invochi la nullità della fideiussione e in considerazione del fatto che, nel caso in esame, l'attore non solo non ha provato, ma neppure dedotto che vi sia un nesso di dipendenza o un collegamento negoziale tra la fideiussione prestata e la deliberazione dell'ABI che ha previsto le contestate clausole negoziali, la domanda di accertamento della nullità della fideiussione deve essere rigettata.

Deve, inoltre, essere rigettata la domanda svolta da parte attrice di condanna della banca convenuta al risarcimento dei danni, atteso che in relazione all'unico profilo accertato in questa sede di illegittimità delle clausole contrattuali applicate dalla banca, ossia quello relativo all'applicazione di interessi anatocistici nel contratto di conto corrente n. (...), parte attrice non ha dimostrato, e neppure allegato, in cosa si sia sostanziato il danno che da tale illegittima applicazione le sarebbe derivato (atteso peraltro che dalla rideterminazione del saldo del suddetto conto corrente risulta comunque un debito del cliente nei confronti della banca), limitandosi a generiche affermazioni in ordine all'illegittimo incremento della propria posizione debitoria, senza indicare quali conseguenze tale incremento abbia avuto per la società attrice in termini di danni "materiali e morali".

Con riferimento alla posizione della convenuta A. deve osservarsi che, avendo il presente giudizio ad oggetto l'accertamento dei rapporti di dare e avere tra il cliente e la banca, e non avendo quest'ultima chiesto la condanna del cliente al pagamento di somme da questo dovute in virtù dei rapporti contrattuali contestati, deve essere rigettata la domanda di manleva svolta dagli attori nei confronti del garante A..

Le spese sostenute da parte attrice, in applicazione del criterio della soccombenza e tenuto conto dell'accoglimento soltanto parziale della domanda attorea, sono poste a carico di parte convenuta C. nella misura del 20%, e sono liquidate in base ai parametri minimi di cui al D.M. n. 55 del 2014 stante la ridotta complessità della controversia. Le spese sostenute da parte convenuta A., liquidate in base ai parametri minimi di cui al D.M. n. 55 del 2014 per le motivazioni sopra esposte, sono poste a carico degli attori in solido tra loro, avendo questi ultimi convenuto A. in giudizio e non avendo parte convenuta C. svolto alcuna domanda di condanna degli attori al pagamento di somme da cui dovessero essere manlevate da A..

Le spese di CTU, liquidate con separato provvedimento, sono definitivamente poste, in considerazione dell'accoglimento soltanto parziale delle domande svolte da parte attrice, a carico di parte convenuta C. per il 20% e a carico degli attori, in solido tra loro, per l'80%.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e deduzione:

- in parziale accoglimento della domanda di parte attrice, accerta che il saldo del conto corrente n. (.ammonta ad Euro 26.094,48 a debito del correntista A. S.R.L.;
- rigetta le ulteriori domande formulate da parte attrice;
- condanna C.Rssssssss in solido tra loro, il 20% delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 109,00 per esborsi (20% di Euro 545,00) ed Euro 800,00 per compensi (20% di Euro 4.000,00), oltre spese generali, IVA e CPA, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario sss De Simone;
- condanna A. S.Rsss sss in solido tra loro, a rifondere a A.T.C. SOC. COOP. le spese del presente giudizio, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA;
- pone definitivamente le spese di CTU per il 20% a carico di C.R. S.P.A. e per l'80% a carico di A. S.sss e B.A., in solido tra loro.

Così deciso in Rieti, il 5 giugno 2019.

Depositata in Cancelleria il 8 giugno 2019.